

LE MISURE DEL DECRETO RILANCIO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34**, “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (di seguito Decreto “Rilancio” o “Decreto”).

Il provvedimento, in vigore **dal 19 maggio 2020**, rappresenta un’ulteriore risposta del Governo alla crisi provocata dal “Coronavirus” sul piano economico e sociale.

Di seguito, riportiamo sinteticamente le principali novità in ambito **fiscale e societario**, lasciando a successivi contributi i necessari approfondimenti.

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori chiarimenti sulle disposizioni di Vostro interesse

| LE NOVITÀ | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP</p> | <p>In considerazione della crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto consente alle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, di non versare il saldo dell’IRAP dovuta per il 2019, permanendo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p> <p>Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima rata, nella misura del 40%, e nella misura del 50% per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies del D.L. 34/2019 (soggetti che applicano gli ISA), dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.</p> <p>L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020, pertanto l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 25 Contributi a fondo perduto</p> | <p>Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (esclusi i professionisti iscritti in un Ordine, i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo), ai soggetti produttori di reddito agrario, titolari di partita IVA che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno avuto ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro; • con fatturato o corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019; |

| | |
|---|--|
| | <p>spetta un contributo a fondo perduto, calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato o corrispettivi di aprile 2020 rispetto al fatturato o corrispettivi di aprile 2019.</p> <p>Tale percentuale è:</p> <ul style="list-style-type: none">• il 20% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 non superiori a 400.000 euro;• il 15% per i soggetti con ricavi\compensi relativi al 2019 compresi tra 400.000 e 1.000.000 euro;• 10% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 tra 1.000.000 e 5.000.000 euro. <p>Al di là del calcolo di cui sopra il contributo è previsto nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (in primis le società).</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.</p> <p>Per usufruire del contributo, occorre presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che sarà oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.</p> <p>Il contributo a fondo perduto verrà erogato tramite accredito diretto sul conto corrente del beneficiario.</p> |
| <p>Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</p> | <p>L'articolo prevede alcune specifiche misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, quali:</p> <ol style="list-style-type: none">a) un credito d'imposta del 20% per i soci che abbiano effettuato conferimenti in denaro (investimento massimo pari a 2 milioni di euro) per l'aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19 (tale credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR). Il credito non spetta alle società controllanti o collegate alla conferitaria. La partecipazione deve essere detenuta almeno fino al 31.12.2023. E' prevista una revoca del credito nel caso la conferitaria distribuisca riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data;b) un credito d'imposta per le società che riceve le risorse, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato dai soci (tale credito, spettante dopo l'approvazione del bilancio 2020, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR). Anche in questo caso è prevista una revoca del credito nel caso la società distribuisca riserve, di qualsiasi tipo, prima del 01.01.2024; |

- c) l'istituzione del "**Fondo Patrimonio PMI**", finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni emesse dalle medesime società.

Le misure riguardano le **società di capitali**, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, **regolarmente costituite e aventi la sede legale e amministrativa in Italia**, le quali:

- presentino per il **2019** un **ammontare di ricavi** derivanti dalle vendite e prestazioni (art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR) **superiore a 5 milioni di euro** (10 milioni, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI") e **fino a 50 milioni di euro** (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo);
- abbiano subito, nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID19, una **riduzione complessiva dei ricavi** (di cui all'art. 85 co. 1 lett. a e b del TUIR) in misura **non inferiore al 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo);
- deliberino ed eseguano, **tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020**, un **aumento di capitale** a pagamento interamente versato (non inferiore a 250.000 euro, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI")

Ulteriori requisiti sono inoltre previsti per le agevolazioni di cui alle lettere b) e c), quali:

- non avere lo *status* di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia;
- regolarità contributiva e fiscale;
- regolarità nei confronti delle normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non essere tra le società che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato (o depositato su un conto bloccato) aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- amministratori, soci o titolare effettivo non devono avere riportato una condanna definitiva negli ultimi cinque anni per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici (art. 12 co. 2 del D.Lgs. 74/2000);
- numero di occupati inferiore a 250 (solo per l'agevolazione Fondo Patrimonio PMI).

La misura è soggetta **all'approvazione da parte dell'UE** trattandosi di aiuti di Stato a sostegno dell'economia.

| | |
|---|--|
| | <p>Con apposito DM (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento) saranno stabilite le modalità applicative della normativa in esame.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 27 Patrimonio destinato</p> | <p>Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è stata autorizzata a istituire un patrimonio destinato (cd. "Patrimonio Rilancio"), alimentato mediante apporti di beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Tale patrimonio è finalizzato al sostegno di società per azioni (anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma di cooperativa) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sede legale in Italia; • non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo; • con fatturato superiore a 50 milioni di euro. <p>I requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato saranno definiti con successivo decreto del MEF, sentito il MISE.</p> <p>Il patrimonio destinato effettuerà investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni. È prevista, in via preferenziale, l'effettuazione di interventi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; • partecipazione ad aumenti di capitale; nonché • acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. <p>Nell'individuazione degli interventi si tiene conto dell'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro e alle altre finalità di cui al co. 86 della L. 160/2019. Inoltre, possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> | <p>L'articolo riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare dei relativi canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati per le mensilità di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale), di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda (comprensivi di almeno un immobile con le caratteristiche di cui sopra), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>30% dei relativi canoni.</p> <p>Il summenzionato credito d'imposta spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari), che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p>Il credito spetta anche alle strutture alberghiere e agrituristiche, per questi indipendentemente dal volume di ricavi e compensi, e agli enti non commerciali (tra cui enti del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti) in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, ed è utilizzabile dal conduttore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento dei canoni ovvero in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, successivamente al pagamento degli stessi.</p> <p>La misura non è cumulabile con l'agevolazione per botteghe e negozi relativa al mese di marzo (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) di cui all'art. 65 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e non è soggetta al limite di utilizzo annuale di cui all'art. 1, co. 53 della L. 244/2007, o di compensazione annuale di cui all'art. 34 della L. 388/2000.</p> |
| <p>Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni</p> | <p>L'articolo prevede un incremento di ulteriori 140 milioni di euro, per l'anno 2020, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/1998.</p> |
| <p>Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato</p> | <p>Fermo quanto già disciplinato in occasione dell'emanazione del "Decreto Liquidità", con riferimento alle modalità straordinarie di sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto servizi e prodotti bancari riservate ai cd. clienti al dettaglio, il Governo, fino al termine dell'emergenza sanitaria (ad oggi 31 luglio 2020) e con l'evidente fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 garantendo al contempo l'erogazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (cd. OICR) e assicurativi, ha introdotto la possibilità per tutte le tipologie di clienti (i.e. professionali e non) di concludere validamente contratti a distanza ed esercitare i propri diritti (derivanti dallo stesso o dalla disposizioni di legge rilevanti) esprimendo il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.</p> <p>Tale facoltà è subordinatamente condizionata al fatto che la comunicazione del consenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia accompagnata da copia di un documento di riconosci- |

| | |
|--|--|
| | <p>mento in corso di validità del contraente ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • faccia espresso riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; • sia conservata, assieme al contratto medesimo, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. <p>Inoltre, il requisito della consegna della copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto, in deroga alla normativa ordinaria, mediante la messa a disposizione della stessa su un qualsiasi supporto durevole. Tale deroga, tuttavia, non fa venir meno il vincolo in capo all'intermediario di consegnare all'investitore la suddetta documentazione alla prima occasione utile successiva alla cessazione dello stato di emergenza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali</p> | <p>Al fine di garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese fondato anche sulla continuità degli scambi commerciali, il Decreto ha introdotto un sistema di garanzie statali che saranno rilasciate da SACE S.p.A. a copertura del rischio sopportato dalle compagnie assicurative che operano nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali a breve termine.</p> <p>Lo scopo di tale misura è evidentemente quello di favorire l'instaurazione e il prosieguo dei rapporti commerciali tra le imprese a prescindere da una valutazione circa l'affidabilità finanziaria delle stesse, in considerazione del deterioramento della liquidità delle aziende italiane in conseguenza della crisi generata dall'emergenza sanitaria COVID-19.</p> <p>Da un punto di vista operativo, tale copertura assicurativa permette alle imprese di accedere, oltre che ad una maggiore sicurezza creditizia, a forme di finanziamento come <i>factoring</i> e anticipazioni.</p> <p>La garanzia in oggetto, nello specifico, andrà a coprire il 90% degli indennizzi generati dalla perdita dei crediti commerciali maturati dalla data in vigore del Decreto in commento e fino al 31 dicembre 2020 (nel limite massimo di 2 mld di Euro).</p> <p>Ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio della suddetta garanzia, potranno essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (<i>i.e.</i> entro 18 giugno 2020) con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'efficacia delle suddette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 38 Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative</p> | <p>La norma è volta a rafforzare il sostegno e lo sviluppo delle start-up e PMI innovative anche introducendo degli incentivi fiscali a favore di coloro che investono.</p> <p>In particolare, il Decreto con l'art. 38 commi da 7 a 9 introduce un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative.</p> <p>Più nello specifico, il co. 7, con l'inserimento dell'art. 29-bis nel DL 179/2012, prevede una detrazione d'imposta pari al 50% dell'investimento effettuato in start-up innovative, qualora la somma sia investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.</p> <p>L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.</p> <p>L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</p> <p>Il co. 8, con l'inserimento del nuovo co. 9-ter nell'art. 4 del DL 3/2015, prevede la medesima detrazione d'imposta anche per i contribuenti che investono in PMI Innovative.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa e il sostegno dell'innovazione</p> | <p>Per le start-up innovative (art. 25 del D.L. 179/2012) e per le PMI innovative (art. 4 del D.L. 3/2015), è stato istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale.</p> <p>Le predette iniziative possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.</p> <p>Per sostenere tali iniziative, il Ministero dello sviluppo economico può intervenire attraverso la partecipazione indiretta nel capitale di rischio e di debito secondo le modalità e le condizioni indicate nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia, che verrà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento.</p> <p>Per l'attuazione degli interventi suddetti, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività di impresa</p> | <p>È istituito un fondo finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo, istituito presso il MISE, ha per l'anno 2020 una dotazione di 100 milioni di euro. I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, saranno stabiliti con decreto MISE, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art.48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione</p> | <p>Il Decreto è intervenuto in materia di sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese, al fine di incrementare gli aiuti in tale settore, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>da “Covid-19”.</p> <p>È stato modificato l’art. 72 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), che, si ricorda, istituisce il “Fondo per la promozione integrata”, volto alla realizzazione di una serie di iniziative di supporto al Made in Italy. In particolare, col Decreto Rilancio, ne viene incrementata la dotazione del Fondo fino a 400 milioni di euro per l’anno 2020.</p> <p>Con riguardo al Fondo rotativo di cui all’art. 2 del DL. 251/1981 (convertito in L. 294/1981), destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, col Decreto Rilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne viene incrementata la dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020; • viene consentito al Comitato agevolazioni, di cui all’art. 1, co. 270, della L. di Bilancio 2018, di incrementare temporaneamente sino al doppio i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. 251/1981 (convertito dalla L. 394/1981). Tale disposizione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31.12.2021; • fino al 31.12.2021, i finanziamenti agevolati a valere sul fondo, i cofinanziamenti e le garanzie concesse, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato di importanza minore (<i>de minimis</i>); • i finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono esentati dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. Tale disposizione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31.12.2020. |
| <p>Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</p> | <p>Il Decreto innalza al 110% l’aliquota della detrazione, da ripartirsi in cinque rate annuali di pari importo, spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condomini; • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni su unità immobiliari ad esclusione dei lavori eseguiti su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale; • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ed enti aventi le stesse finalità sociali; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa. <p>Nello specifico, sono ammessi all’agevolazione i seguenti interventi (c.d. “trainanti”) di riqualificazione energetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (nel limite di spesa di 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); |

- **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione (nel limite di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione (nel limite massimo di spesa di 30.000 euro).

Tale agevolazione si estende anche agli **altri interventi di efficientamento energetico** di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 (quali, ad esempio, l'installazione di schermature solari o di pannelli solari per la produzione di acqua calda), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento **purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti"** di cui sopra.

Gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare il **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), *ante e post* intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Interventi antisismici

Nel medesimo ambito soggettivo e periodo temporale individuato per gli interventi di efficientamento energetico, **il Decreto eleva al 110% l'aliquota della detrazione**, da ripartirsi in cinque rate annuali di pari importo, spettante per le spese sostenute **per specifici interventi antisismici**, previsti dall'art. 16 del D.L. 63/2013, **su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3**. Qualora il credito spettante per tali interventi venga ceduto a un'impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione riconosciuta dall'art. 15 del Tuir è elevata dal 19% al 90%.

Impianti solari fotovoltaici

Nel medesimo ambito soggettivo e periodo temporale individuato per gli interventi di efficientamento energetico, **il Decreto eleva al 110% l'aliquota della detrazione**, da ripartirsi in cinque rate annuali di pari importo, spettante **per le spese sostenute congiuntamente a**

| | |
|--|--|
| | <p>uno degli interventi di efficientamento energetico “trainanti” o anti-sismici per l’installazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico (il limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui alle lett. d), e), f) dell’art. 3, comma 1, DPR 380/2001). • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. <p>Per entrambi gli interventi la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazioni di qualsiasi natura.</p> <p><u>Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</u> Per le installazioni di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “colonnine di ricarica”) eseguite congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento energetico “trainanti”, la detrazione di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 110% ai medesimi soggetti individuati per gli interventi di efficientamento energetico di cui sopra.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 120 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</p> | <p>Il Decreto introduce, per il periodo d’imposta 2020 un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, comprese le opere edili per l’adeguamento dei locali, l’acquisto di arredi di sicurezza nonché le spese per investimenti di carattere innovativo o tecnologico per lo svolgimento di attività e per l’acquisto di apparecchiature di controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, fino a un massimo di 80.000 euro per beneficiario.</p> <p>L’agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’Allegato 1 – art.120 D.L. 34/2020 (tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri o cinema), nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.</p> <p>Il credito d’imposta è cumulabile con le altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile in compensazione nell’anno 2021 senza limiti, o in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti.</p> <p>Con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore dell’ Agenzia delle entrate saranno individuati eventuali</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>ulteriori soggetti o investimenti da includere tra i destinatari del provvedimento e le modalità per la cessione e per le compensazioni.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</p> <p style="text-align: center;">Focus sull'opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni di cui all'art.119</p> | <p>I soggetti che sostengono, nel 2020 e nel 2021, spese per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) D.P.R.917/1986); • efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e commi 1 e 2 dell'art.119 del Decreto); • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i>, D.L. 63/2013 e comma 4 dell'art.119 del Decreto); • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, comma 219, L. 160/2019 – c.d. “bonus facciate”); • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera h), D.P.R. 917/1986, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del Decreto); • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-<i>ter</i> D L. 63/2013 e comma 8 dell'art. 119 del Decreto), <p>possono optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contributo, sotto forma di sconto in fattura concesso dal fornitore che ha effettuato gli interventi; quest'ultimo, avrà diritto a un credito d'imposta di pari importo, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari; • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. <p>I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il tax credit è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.</p> <p>La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. In ogni caso, non si applicano i limiti di compensabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative.</p> <p>Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative, anche con riferimento all'esercizio dell'opzione, da comunicare esclusivamente in via telematica.</p> <p>Con particolare riguardo alle detrazioni di cui all'art.119 del Decreto, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che dan-</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>no diritto alla detrazione d'imposta.</p> <p>L'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è rilasciato da tecnici abilitati; in merito agli interventi di cui al co. 4, invece, l'efficacia degli interventi stessi finalizzata alla riduzione del rischio sismico è asseverata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le relative competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.</p> <p>Ai soggetti che rilasciano attestazione e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa; la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza del beneficio.</p> <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative, anche con riferimento all'esercizio dell'opzione, da comunicare esclusivamente in via telematica.</p> |
| <p>Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</p> | <p>Al fine di favorire l'apporto di liquidità nelle casse delle imprese, il Decreto ammette la possibilità per i oggetti beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso e fino al 31 dicembre 2021, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, dei predetti crediti ad altri soggetti, compresi istituto di credito e intermediari finanziari.</p> <p>Sono cedibili i seguenti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per botteghe e negozi (art.65 "Decreto Cura Italia"); • per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 "Decreto Rilancio"); • per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 "Decreto Rilancio"); • per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 "Decreto Rilancio"). <p>I cessionari utilizzano il credito ceduto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, anche in compensazione, senza applicazione del limite annuo; la quota non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative anche con riferimento all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.</p> |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa</p> | <p>E' definitivamente scongiurato l'incremento automatico delle aliquote IVA con la soppressione delle clausole di salvaguardia (art. 1, co. 718, lett. a) e b) della L. 190/2014. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote IVA resteranno quelle ad oggi previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22% aliquota ordinaria; • 10% aliquota per alcune tipologie di beni e servizi indicati nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 del 1972 |
| <p style="text-align: center;">Art.125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</p> | <p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. In particolare sono ammissibili le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; • l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vasschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; • l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, senza applicazione del limite annuo.</p> <p>Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</p> | <p>E' prorogato il termine per la ripresa della riscossione dei versamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; • all'IVA; • ai contributi previdenziali e assistenziali; nonché, • ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Tali termini erano stati sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'art. 18 D.L. n. 23/2020 (per i quali si rimanda alla nostra ultima <i>newsletter</i> sul D.L. n. 23/2020, cd. "Decreto Liquidità"). La norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).</p> <p>La disposizione modifica, inoltre, l'art. 19 del D.L. 23/2020 (cd. "Decreto Liquidità"), nella parte in cui prevedeva in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73), da parte del sostituto d'imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 (ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020). Per questi soggetti, si prevede la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 134 Modifiche alla disciplina dell'Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche</p> | <p>Per gli enti non commerciali e le società semplici è stato uniformato il regime previsto ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) al regime previsto per gli stessi soggetti ai fini dell'imposta di bollo.</p> <p>In proposito, si segnala che la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) aveva esteso, a partire dal 2020, l'applicazione dell'IVAFE ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, tipicamente enti non commerciali, quali trust e fondazioni, società semplici e soggetti equiparati residenti che detengono attività finanziarie all'estero. La Legge di Bilancio 2020, tuttavia, non aveva posto alcun limite quantitativo all'imposta, diversamente da quanto è previsto ai fini dell'imposta di bollo.</p> <p>L'art. 134 del Decreto Rilancio uniforma il regime e stabilisce che per tali soggetti la misura massima dell'IVAFE è pari a quella prevista per l'imposta di bollo, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 euro per i conti correnti; • 14.000 euro per gli strumenti finanziari. |
| <p style="text-align: center;">Art. 136 Incentivi per gli investimenti nell'economia reale</p> | <p>Al fine di incentivare gli investimenti sia in capitale di rischio che in capitale di debito nell'economia reale, il Decreto introduce una nuova categoria di piani individuale di risparmio (PIR) attivabili in ag-</p> |

giunta a quelli ordinari, modificando di fatto il requisito dell'unicità del PIR costituibili dal medesimo soggetto. Pertanto, a seguito del Decreto, ciascun contribuente potrà duplicare i benefici fiscali ad essi sottesi attraverso la costituzione di un PIR ordinario e di un nuovo PIR.

La disciplina di questa nuova categoria di PIR viene inserita nell'art. 13-bis del D.L. 124/2019 con riferimento alla quale:

- **è ampliato il novero degli “investimenti qualificati”**: in particolare, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso, il relativo patrimonio deve essere investito per almeno il 70% del valore complessivo (i) in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, (ii) in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese;
- **è elevata dal 10% al 20% la soglia del vincolo di concentrazione** di cui all'art. 1, co. 103, della L. 232/2016;
- **sono innalzati** fino a 150 mila euro all'anno e a 1,5 milioni complessivamente **i limiti quantitativi degli investimenti**.

Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, **anche tramite FIA**, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la Relazione illustrativa al Decreto richiama: ELTIF, fondi di *private equity*, fondi di *private debt* e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, **l'agevolazione prevista in favore degli ELTIF** dall'art. 36-bis del D.L. 34/2019 **è abrogata**.

Per gli investimenti qualificati effettuati tramite OICR di cui all'art. 1, co. 104, della L. 232/2016 viene previsto che **i vincoli di investimento applicabili ai PIR ordinari e ai nuovi PIR**:

- **devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento** o nei documenti costitutivi dell'OICR;
- **cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività**, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
- **sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente**, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati</p> | <p>Per le persone fisiche che agiscono al di fuori dall'esercizio dell'attività di impresa e le società semplici sono riaperti i termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.</p> <p>Per usufruire della rivalutazione occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 settembre 2020; • il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% sul maggior valore attribuito ai beni entro il 30 settembre 2020 se si opta per il versamento della rata unica oppure della prima rata, fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo che scadranno rispettivamente il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022, se si opta per il versamento rateale |
| <p style="text-align: center;">Art. 143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche</p> | <p>Il Decreto ha rinvio al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inizialmente fissata per lo scorso 1° gennaio 2020 (ex art. 12-novies del D.L. n. 34 del 2019).</p> <p>Tale disposizione prevede che l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di meccanismi di controllo automatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifichi l'annotazione in fattura dell'assolvimento dell'imposta di bollo, integrando i documenti che ne sono sprovvisti; • in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, invii una comunicazione al contribuente con l'ammontare dell'imposta, degli interessi e della sanzione dovuta, ridotta a un terzo. |
| <p style="text-align: center;">Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni</p> | <p>Il Decreto prevede la rimessione in termini e la sospensione dei versamenti relativi alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i versamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020; • i versamenti in scadenza tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; <p>In sostanza tutti i versamenti relativi alle somme richieste con avviso di irregolarità (cd. avviso bonario) aventi scadenza successiva all'8 marzo possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Tutti i suddetti versamenti possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Quanto già versato non può essere fatto oggetto di richiesta di rimborso.</p> |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</p> | <p>L'art. 145 prevede una deroga alla ordinaria procedura di compensazione tra somme da rimborsare e somme iscritte (prevista dall'articolo 28-ter del DPR 602/73). Infatti, nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24</p> | <p>Per il solo anno 2020 viene elevato da 700.000 ad 1 milione di euro il limite massimo dei crediti compensabili tramite il modello F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale (ex art. 34, co. 1 della L. 388/2000). Resta ferma la preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità per le compensazioni delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA di importo superiore ad Euro 5.000.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta</p> | <p>Sono prorogati al 16 settembre i termini per i versamenti in scadenza nel periodo 9 marzo – 31 maggio 2020 relativi alle somme dovute a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accertamento con adesione; • accordo conciliativo; • accordo di mediazione; • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; • atti di recupero; • avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro. <p>La proroga vale anche per le rate, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, relative agli atti sopra indicati. I versamenti prorogati possono essere effettuati entro il 16 settembre in un'unica soluzione o in quattro rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.</p> <p>Le somme versate nel periodo di proroga non sono rimborsabili. Infine, anche il termine per la notifica del ricorso di primo grado avverso gli atti sopra elencati i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 è prorogato al 16 settembre 2020.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</p> | <p>Il D.L. "Cura Italia" aveva previsto la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini per i versamenti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; • ingiunzioni e atti esecutivi degli enti locali; • atti di accertamento esecutivi emessi dalle dall'Agenzia delle Dogane. <p>Il D.L. "Rilancio" ha posticipato il termine del 31 maggio al 31 agosto 2020.</p> <p>Sono previste anche alcune novità in materia di rateizzazioni concesse dall'Agente della Riscossione. Infatti, la decadenza dai piani di rateizzazioni che normalmente avviene in caso di mancato paga-</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>menti di 5 rate anche non consecutive in seguito a quanto previsto dal D.L. interviene in caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive. Ciò vale per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020.</p> <p>In riferimento alla “rottamazione ter” e al “saldo e stralcio” il mancato, insufficiente o tardivo versamento, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.</p> <p>Infine, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia della “rottamazione ter” o del “saldo e stralcio”, possono essere accordate nuove dilazioni.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali</p> | <p>L'art. 157 prevede che gli atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di accertamento, • di contestazione, • di irrogazione delle sanzioni, • di recupero dei crediti di imposta, • di liquidazione e di rettifica e liquidazione, <p>per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020, ed il 31 dicembre 2020, devono essere emessi dall'ente impositore entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati al contribuente dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza.</p> <p>Inoltre, dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, l'ente impositore non può procedere all'invio dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari); • inviti all'adempimento relativi alle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; • atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica; • atti di accertamento delle tasse automobilistiche; • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari; <p>i suddetti atti possono essere notificati, a partire dal tra il 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza.</p> <p>Infine, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, sono prorogati di un anno relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione; • alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute quali indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche; • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale della dichiarazione. |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</p> | <p>La disposizione ha innalzato al 50%, per il 2020, il credito di imposta spettante ad imprese, a lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche non partecipate dallo Stato.</p> <p>Il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 244 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</p> | <p>Il Decreto con l'art. 244 incentiva l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, co. 200, della L. 160/2019 (credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno), cui vengono inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 12 al 25% per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti, fatturato annuo superiore ad € 50ML o attivo di bilancio superiore ad € 43ML; • dal 12 al 35% per le medie imprese con almeno 50 dipendenti e con fatturato annuo superiore ad € 10ML; • dal 12 al 45% per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con fatturato annuo o attivo di bilancio inferiore ad € 10ML. <p>La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall'art. 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".</p> |

Disclaimer

Il presente documento è stato realizzato da Russo De Rosa Associati – Studio Legale e Tributario.

I contenuti del presente documento, pur essendo redatti con la dovuta accuratezza, non possono essere intesi come espressione di un parere ed hanno pertanto carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento.

Se intende ricevere maggiori informazioni sugli argomenti trattati contatti info@rdra.it